

Art. 10

(Addetti ai servizi generali)

1. Il personale addetto ai servizi generali svolge i seguenti compiti:

- a) confeziona il vitto dei bambini, secondo quanto stabilito dai competenti servizi sanitari;
- b) assicura le prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria necessarie per il buon funzionamento del servizio;
- c) assicura il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;
- d) collabora con il personale educativo per la manutenzione e l'eventuale preparazione di materiale per le attività educative e per l'allestimento dell'ambiente.